

Procedura aperta volta all'affidamento della gestione del
«Servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo Fiano»

DICCIPLINARE DI GARA

Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nella convenzione da stipularsi con l'affidatario.

2. Nel presente disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

- **«Stazione Appaltante»:** l'Istituto Comprensivo Statale "Fiano", con sede in Fiano Romano alla via Luigi Giustiniani 20, (codice ministeriale RMIC87400D), nella veste di soggetto pubblico che affida il servizio di cassa all'operatore economico individuato mediante la presente procedura;
- **«Affidatario», «Aggiudicatario», «Gestore» o «Appaltatore»:** il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula della Convenzione, sarà affidato il servizio oggetto di gara, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica.
- **«Appalto» o «Servizio di Cassa»:** complessivamente intesa, la gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo Fiano*», oggetto di procedura, consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo all'Istituto, nonché nella custodia dei titoli e dei valori, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico allegato al presente disciplinare.
- **«Bando di Gara»:** il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato ai sensi della normativa vigente.
- **«Capitolato Tecnico»:** il documento, allegato *sub* 1 al presente disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche delle prestazioni da acquisirsi in capo alle istituzioni scolastiche devono possedere, i criteri di attribuzione del merito tecnico ed economico, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti.
- **«Codice»:** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*».
- **«Convenzione di Cassa»:** il documento contrattuale che, in conformità al *format* di cui all'allegato *sub* 5 del presente Disciplinare, sarà se del caso stipulato tra l'Aggiudicatario della presente procedura la Stazione Appaltante e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'Istituto e il Gestore. Il modello contrattuale allegato è stato già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1°, del D.M. 44/2001.
- **«Direttore dell'Esecuzione»:** l'esponente della stazione appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione dell'affidamento. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'affidamento, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al documento contrattuale.
- **«Disciplinare di Gara»:** il presente disciplinare, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- **«Offerente», «Concorrente» o «Operatore»:** l'impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla



procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;

- «**Offerta**»: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Regolamento**»: il D. P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, contenente il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*»;

Art. 2 (Stazione Appaltante)

Denominazione Ufficiale: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FIANO"

Codice ministeriale: RMIC87400D

Sede: Via L. Giustiniani 20, 00065 Fiano Romano- ROMA

Telefono: 0765/389008

Fax: 0765/389918

Indirizzo di posta elettronica: rmic87400d@pec.istruzione.it

Indirizzo Internet: www.icfiano.it

Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra FRANCESCA CECCHITELLI, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Determina a contrarre: N. 4749 del 7 OTTOBRE 2014

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1210E06EB

Art. 3 (Oggetto della stipula della Convenzione)

1. Con la presenta procedura la Stazione Appaltante, intende individuare un Operatore economico con il quale stipulare una Convenzione secondo il modello dell'allegato *sub* 5, avente ad oggetto il Servizio di Cassa, consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo all'Istituto, nonché la custodia dei titoli e valori, come dettagliatamente descritto nell'allegato *sub* 1 Capitolato Tecnico.

2. L'Appaltatore:

(i) sarà obbligato alla stipula della Convenzione con l'Istituto, dietro richiesta dell'Istituto stesso;

(ii) sarà obbligato, nell'ambito della Convenzione stipulata, ad attivare determinati Servizi richiesti, dietro sollecitazione dell'Istituto convenzionato.

3. I volumi di Servizio hanno valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.

4. La decisione dell'Istituto di attivare singoli servizi nell'ambito della Convenzione, avrà carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dall'Istituto entro il termine di validità della

Convenzione, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L'affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta qualora nel corso della validità della Convenzione stipulata dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto a quelli previsti nella Convenzione stessa.

5. La Convenzione sarà stipulata, secondo lo schema di cui all'Allegato *sub* 5 ed avrà una durata di 48 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa. La Convenzione conterrà l'indicazione quantitativa e qualitativa dei servizi che l'Istituto intende acquistare.

6. Ai fini della stipula, la Convenzione sarà trasmessa all'Appaltatore tramite posta raccomandata, o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa medesima, l'Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.

7. Il servizio di cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

8. Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

9. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta di cui all'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 4 (Importo a base di Gara)

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 13°, del D.Lgs. 163/2006, l'importo stimato posto a base di gara per un periodo di 48 mesi è complessivamente valutato in **€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00)**, IVA esclusa.

2. L'importo a base di gara è oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l'effettiva entità di utilizzo della Convenzione stipulata.

7. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (Euro zero/00)**, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Art. 5 (Durata della Convenzione)

1. La Convenzione avrà una durata pari a **4 (quattro) anni**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza della Convenzione e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali del periodo massimo di sei mesi, per non più di due volte, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.



5. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06.
6. Resta inteso che, alla scadenza della Convenzione, l'Aggiudicatario dovrà somministrare tutte le attività contabili necessarie all'avvicendamento con il nuovo fornitore, quali ad esempio la conciliazione contabile con le scritture dell'Istituto, la trasmissione di dati e informazioni verso il nuovo gestore, e così via.

Art. 6 (Soggetti ammessi alla procedura)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 163/06, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 248 del 4 agosto 2006.
2. In particolare, i Concorrenti dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, costituendi o costituiti, ciascuna impresa raggruppata o consorziata dovrà, ove necessario, essere in possesso di apposito titolo autorizzativo ai sensi del precedente comma 2.
4. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dalle relative disposizioni di settore.
5. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
6. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli Operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
7. Si precisa che, relativamente alle condanne di cui all'art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 163/06 l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8. È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti, **a pena di esclusione**.
9. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1°, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara medesima. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
10. È consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'Offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione** da tutti gli operatori economici che costituiranno i



raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Concorrenti, e contenere **a pena di esclusione** l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e dei mandanti.

11. I Concorrenti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/06 concorrono necessariamente per tutte le proprie associate/consorziate.

12. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

13. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del RTI ovvero dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

14. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18° e 19° dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta.

15. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l'aggiudicazione, possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. Si applicano a tal fine le previsioni di cui all'art. 276 del d.P.R. 207/2010.

Art. 7 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione della Convenzione)

1. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, le Offerte dovranno essere corredate, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale posto a base di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9°.

2. La cauzione deve essere prestata, ai sensi del comma 2° del predetto art. 75, a scelta dell'Offerente su uno dei conti correnti intestati alla Stazione Appaltante presso la filiale dell'istituto di credito di seguito indicata:

Banca Credito Cooperativo di Roma – Agenzia Fiano Romano

C/C N° 000000000478

ABI: 08327

CAB: 39080

IBAN: IT86I083273908000000000478

3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

3. La fideiussione provvisoria, a scelta dell'Offerente, dovrà consistere, **a pena di esclusione**, in una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli



intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

4. La fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a) essere rilasciata da soggetto terzo rispetto al Concorrente, **a pena di esclusione**;
- b) avere quale beneficiario l'Istituto Comprensivo "Fiano", **a pena di esclusione**;
- c) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- d) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, **a pena di esclusione**;
- e) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile, **a pena di esclusione**;
- f) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima, **a pena di esclusione**;
- g) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte, **a pena di esclusione**;
- h) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- i) prevedere, **a pena di esclusione**, l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario;
- j) garantire espressamente l'evento della mancata sottoscrizione della Convenzione, e ogni altro obbligo derivante al Concorrente dalla partecipazione alla gara;
- k) in caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, essere intestata in favore di ciascuna delle imprese partecipanti al RTI o al consorzio, singolarmente specificate, **a pena di esclusione**;
- l) recare la sottoscrizione del garante, **a pena di esclusione**.

5. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario produrre la garanzia definitiva prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06, rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario medesimo, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

6. Ai sensi dell'art. 75, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 9°, del D.Lgs. 163/06. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 75 del predetto Decreto.

11. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'Offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, comma 1 e 4, e 46, comma 1-*bis* del D.Lgs. 163/06. Conseguentemente l'Offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, **sarà esclusa**.

Art. 8 (Contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità del 21 dicembre 2011, nella misura di **€ 35,00 (Euro trentacinque/00)**.

2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente. 3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2011":

- versamento *online*, collegandosi al "Servizio riscossione" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners e American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile *on line* sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te".

Copia firmata dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all'Offerta; _ per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi *on-line*, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi";

- per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite *bonifico* bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il codice CIG che identifica la procedura.

4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

6. Nel caso di R.T.I., costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa capogruppo.



Art. 9 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di **180 (centottanta) giorni** dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. L'Offerta dovrà consistere, **a pena di esclusione**, in un plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: "**NON APRIRE – Offerta per la procedura aperta relativa alla gestione del Servizio di Cassa dell'I.C. Fiano**", oltre alla denominazione dell'Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo PEC.
4. Il suddetto plico dovrà pervenire, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 ottobre** al seguente indirizzo: via Luigi Giustiniani 20, 00065 Fiano Romano (RM).
5. Il plico potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
6. Non saranno ammessi alla procedura plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante. Non saranno ammesse Offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione**. Sarà ammessa l'integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
7. Il plico di offerta dovrà contenere al proprio interno, **a pena di esclusione**, le seguenti buste a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e le seguenti diciture:
 - i. **Busta A – Documentazione Amministrativa**
 - ii. **Busta B – Offerta Tecnica**
 - iii. **Busta C – Offerta Economica**
8. La **Busta "A" (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati:
 - a) **a pena di esclusione, la Dichiarazione Sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti *inter alia* l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, e si impegni in relazione all'oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto nello Schema di Dichiarazione Sostitutiva di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare.



La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella busta A anche copia del titolo abilitativo, sottoscritta. La medesima Dichiarazione dovrà inoltre risultare completa ai fini delle attestazioni richieste dall'art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 163/06, **a pena di esclusione**.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1° dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 le relative dichiarazioni dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- dal titolare dell'impresa e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale;
- da ciascun socio e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
- da ciascun socio accomandatario e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;
- da ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico (persona fisica), e dal socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società.

Con specifico riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 163/06 si ricorda che la dichiarazione va resa, **a pena di esclusione**, anche per i soggetti ivi indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. La dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati potrà essere anche resa, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, da parte del solo rappresentante dell'Offerente. In tal caso, il legale rappresentante dovrà dichiarare «*per quanto a propria conoscenza*» il possesso dei requisiti in capo ai predetti soggetti, corredando la dichiarazione con i dati anagrafici dei soggetti stessi, in modo da consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle necessarie verifiche.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa, **a pena di esclusione**.

Gli esponenti dell'Offerente, ai sensi dell'art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 163/06 dovranno dichiarare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Non sono soggette a declaratoria obbligatoria, ai fini di procedura, le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o la dichiarazione di estinzione dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si ricorda, inoltre, che ai fini del comma 1°, dell'art. 38, lettera m-*quater*), ai sensi del comma 2° del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/06 l'Offerente deve rendere, nella Dichiarazione sostitutiva, da predisporre secondo il modello dell'Allegato 2, alternativamente:

- a) la dichiarazione di inesistenza di alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'Offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'Offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso Candidato, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ma di aver formulato l'Offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la Stazione Appaltante esclude gli operatori per i quali accerta che le relative Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5-*quinquies* dell'art. 79 del D.Lgs 163/06, è fatto altresì obbligo ai Concorrenti di indicare, nell'ambito della Dichiarazione Sostitutiva, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax presso i quali trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere redatta sulla base dello Schema in allegato, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita, **a pena di esclusione, copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all'interno della Busta "A" dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

In caso di RTI e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

b) copia del Bando, del presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Convenzione, debitamente sottoscritti in segno di accettazione, in calce per esteso con firma leggibile, e a margine di ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

c) a pena di esclusione, il documento comprovante la **prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria**, di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 7 del presente Disciplinare;

d) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all'art. 8 del presente Disciplinare;

e) a pena di esclusione, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'Accordo Quadro di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, debitamente sottoscritto.

In caso di cauzione provvisoria rilasciata a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, tale impegno dovrà essere contenuto nella stessa fideiussione;

f) dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, sottoscritta, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 118, comma 2°, n. 1) del D.Lgs. 163/06, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione Sostitutiva *sub* Allegato 2 al presente Disciplinare.

I documenti contenuti nella "Busta A" (Documentazione Amministrativa) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

9. La "**Busta B – Offerta Tecnica**", **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta secondo le modalità sotto riportate, e dovrà constare dei seguenti documenti:



- a) una **Relazione Tecnica** indicante gli elementi che saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, redatta sulla base dello schema allegato *sub* 4. La relazione tecnica non dovrà preferibilmente superare le 10 pagine;
- b) copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità.

L'Operatore potrà inserire, altresì, nel plico ogni altro documento tecnico che riterrà opportuno produrre a supporto dell'Offerta, che non sarà tuttavia oggetto di valutazione.

L'Offerta Tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, il Concorrente dovrà:

- inserire un'ulteriore busta, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente quanto previsto all'art. 3 del Capitolato Tecnico;
- dichiarare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 13, comma 5°, lettera a) del D. Lgs. n. 163/06, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.

L'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante dell'Offerente o del soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Tecnica da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della busta "A", dovrà essere prodotta nella busta "C" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore, sottoscritta dallo stesso.

I documenti dell'Offerta Tecnica contenuti nella Busta "B" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

10. La "**Busta C – Offerta Economica**" dovrà contenere:

- a) l'indicazione dell'Offerta Economica per l'affidamento del servizio, redatta in bollo, sulla base dello Schema di Offerta Economica allegato *sub* 3 al presente Disciplinare;
- b) copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell'ambito dell'Offerta Economica dovranno essere indicati:

- i prezzi unitari al netto dell'IVA e i tassi offerti per i singoli servizi, previste come indicato nello Schema di offerta economica all'all. *sub* 3;
- i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all'Appaltatore) al netto dell'IVA, tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell'affidamento – ai sensi dell'art. 87, c. 4°, del D.Lgs. 163/06.

I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a due. In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara di cui all'art. 4 comma 3°, **a pena di esclusione.**

L'Offerta Economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante dell'Offerente o del

soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della busta "A", dovrà essere prodotta nella busta "C" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore, sottoscritta dallo stesso.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

Art. 10 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi)

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 34, comma 1°, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 37 del medesimo Decreto, valgono le seguenti regole speciali.

2. "Busta A – Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione:

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente articolo 9, comma 7°, dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento o del consorzio**;
- nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* della "Dichiarazione Sostitutiva" allegato *sub 2* al presente Disciplinare;
- nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4°, del D.Lgs. 163/06, dovrà risultare la specificazione delle **parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* della "Dichiarazione Sostitutiva" allegato *sub 2* al presente Disciplinare;
- tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti (o dai soggetti abilitati a impegnare le rispettive imprese) di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio.

3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", **a pena di esclusione** dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del **mandato speciale con rappresentanza** conferito all'impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare.

4. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta

nell'ambito della prodotta Busta A anche copia fotostatica sottoscritta della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittente.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m *ter*) dell'art. 38, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, in capo a ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 9, comma 7°, lettera a), con riferimento ad ogni singola impresa associata o consorziata.

5. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittente, in corso di validità, **a pena di esclusione**.

6. **"Busta B – Offerta Tecnica" e "Busta C – Offerta Economica":**

- in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la mandataria medesima;
- in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti, **a pena di esclusione**.

7. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 34, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. 163/06, e dai consorzi stabili di cui all'art. 34, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 163/06, il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre.

Art. 11 (Criterio selettivo delle Offerte)

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione stabiliti nel Capitolato Tecnico, Allegato sub 1 al presente Disciplinare.

Art. 12 (Svolgimento della procedura di gara)

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Istituto Comprensivo Fiano, sita in via Luigi Giustiniani, 20, Fiano Romano (RM). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta da apposita Commissione Aggiudicatrice, nominata all'esito della scadenza del termine di presentazione delle Offerte stesse, con le modalità stabilite dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione.

3. La Commissione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo l'ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta.

4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi e delle Buste "A – Documentazione Amministrativa" si terrà in **data 31 ottobre 2014, alle ore 10:00**.



In tal sede, in base all'ordine di arrivo dei plichi, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi stessi e quella delle Buste ivi reperite e, previa apertura delle Buste "A – Documentazione Amministrativa", sarà appurata la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 163/06, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.

La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.

5. La Commissione potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/06. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta in questione costituirà motivo di **esclusione** dalla procedura.

6. Salvo che nella fase di apertura delle buste delle Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Commissione riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.

7. Successivamente la Commissione, nel corso di una seduta pubblica, darà quindi corso all'apertura delle "Buste B – Offerta Tecnica" presentate da ciascun Concorrente, verificando la presenza della documentazione ivi contenuta.

Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge, ai fini dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

8. In data da comunicarsi tramite fax o Posta elettronica certificata a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all'apertura delle Buste "C - Offerta Economica", alla lettura dei ribassi espressi in lettere di ciascuna Offerta Economica, e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, mediante sommatoria dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica e di quelli dell'Offerta Economica.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà corso all'apertura di tutte le offerte valide pervenute.

9. Formata la graduatoria provvisoria, prima di disporre l'aggiudicazione provvisoria il responsabile del procedimento dà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/06, e dagli artt. 284 e 121 del d.P.R. 207/10.

10. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. Il soggetto che presiede la gara procederà all'apertura della busta recante la dicitura "Offerta Tecnica per servizi opzionali", prodotta dall'Aggiudicatario della procedura.

11. Dell'eventuale aggiudicazione e delle esclusioni verrà data comunicazione, a cura della Stazione Appaltante, nelle forme di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/06.

12. Fatto salvo quanto previsto nel presente disciplinare, ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis*, la Stazione Appaltante esclude i Concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06, dal d.P.R. 207/10 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o



di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

13. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, il plico e le Buste contenenti l'Offerta verranno conservati dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza.

14. La Commissione, all'esito delle valutazioni di propria competenza, curerà quindi la redazione della graduatoria finale, provvedendo all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 11, comma 8°, del D.Lgs. 163/06, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante.

15. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula della Convenzione.

16. Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte dell'Operatore economico, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i Lavori, Servizi e Forniture la quale, ove ritenga che le predette siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore nel Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 163/06, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

17. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una o due sole Offerte valide, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3°, del D.Lgs. 163/06.

Art. 13 (Divieto di cessione della Convenzione, e subappalto delle prestazioni)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere la Convenzione stipulata, salve le ipotesi previste dall'art. 116 del medesimo Decreto.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:



a) che il Concorrente all'atto dell'Offerta o l'Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intendano subappaltare;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del predetto Decreto;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

5. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

7. Ai sensi dell'art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo. L'Appaltatore, in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel Contratto di subappalto, al fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, accompagnate da un'analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile dell'Appaltatore, nella quale siano indicate:

- la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante la dettagliata estrinsecazione del periodo in cui le relative attività sono state eseguite, delle tipologie di prestazioni rese nel periodo stesso e delle relative quantità;
- lo scomputo analitico dell'importo fatturato dal subappaltatore, in termini di quantità e prezzi unitari;
- l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza alcun ribasso;
- la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruità delle prestazioni svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all'Istituto.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare lo stesso prezzo unitario risultante dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore, per il tramite del pagamento diretto della Stazione Appaltante, dovrà corrispondere ai propri



subappaltatori gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di tale disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi CIG derivati;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;



b) le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;

b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Art. 16 (Aggiudicazione dell'Appalto, stipula della Convenzione)

1. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, con l'Aggiudicatario verrà stipulato una Convenzione conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione allegati al presente Disciplinare, e secondo le modalità previste all'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.

2. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione recante la designazione del Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati facente capo all'Appaltatore medesimo.

3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla Convenzione, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dalle vigenti norme di legge.



4. Ai sensi e per gli effetti del comma 1-*bis* dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che la Convenzione non recherà clausola compromissoria.
5. Prima della stipula della Convenzione, il soggetto Aggiudicatario è tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione nella misura del 10% del valore dell'importo della Convenzione. La garanzia in questione dovrà essere rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario.
6. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Servizio per tutta la durata del medesimo. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e comunicati dalla Stazione Appaltante, o rilasciata da soggetto che non sia terzo rispetto all'Aggiudicatario.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
9. All'atto della stipulazione della Convenzione si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9°, del D.Lgs. 163/06.
10. Entro il termine di scadenza della Convenzione e in funzione dei tempi di esecuzione del Servizio, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di concludere una o più Convenzioni secondo il procedimento descritto nello schema di Convenzione *sub* all. 5.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'ISTITUTO di cui all'art. 2; Responsabile del trattamento è indicato all'art. 2, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e



l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 18 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l'Aggiudicatario dovrà comprovare l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione.
3. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per legittima acquisizione delle relative prestazioni.
5. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 19 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme applicabili in materia di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile, ed alle altre disposizioni di legge applicabili.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 – **Capitolato Tecnico**;
 - All. 2 – **Schema di Dichiarazione Sostitutiva**;
 - All. 3 – **Dichiarazione di Offerta Economica**;
 - All. 4 – **Dichiarazione di Offerta Tecnica**;
 - All. 5 – **Schema di Convenzione di Cassa**.



3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.icfiano.it, nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, via mail all'indirizzo PEC rmic87400d@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 25 ottobre 2014**. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito dell'Istituto www.icfiano.it. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

